



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 aprile 2011 n.62

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 7, comma 2, punto 2 della Legge 7 giugno 2010 n.98;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.29 adottata nella seduta del 19 aprile 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**PROCEDURE DI REINTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONI A SEGUITO DEL
RECESSO DAL MANDATO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA
LEGGE 7 GIUGNO 2010 N. 98 (DISPOSIZIONI PER LA CONOSCIBILITÀ DEGLI
ASSETTI PROPRIETARI EFFETTIVI DELLE SOCIETÀ DI DIRITTO SAMMARINESE)**

Art. 1

(Modalità di trasmissione della comunicazione di recesso)

Le comunicazioni di recesso di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 98/2010 sono inviate ai destinatari secondo le seguenti modalità:

- a) al fiduciante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - o con altro mezzo idoneo a documentare in modo equivalente l'avvenuta ricezione - inviata presso il domicilio contrattualmente eletto ovvero, in mancanza, presso la residenza anagrafica;
- b) al legale rappresentante della società partecipata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - o con altro mezzo idoneo a documentare in modo equivalente l'avvenuta ricezione - inviata presso la sede legale della società stessa risultante dal Registro delle società di cui all'articolo 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche; in caso di irreperibilità del destinatario, la società fiduciaria è liberata da ulteriori oneri di comunicazione ai fini del presente articolo;
- c) alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a documentare in modo equivalente l'avvenuta ricezione ovvero mediante deposito della comunicazione presso lo sportello della suddetta Cancelleria.

Art. 2

(Termini di invio della comunicazione di recesso)

La comunicazione di recesso deve essere inviata nel rispetto dei seguenti termini:

- a) nei casi contemplati all'articolo 3, comma 1, lett. a) della Legge n. 98/2010, entro 15 giorni dal momento in cui la società fiduciaria ha rilevato la perdita dei requisiti di idoneità;
- b) nei casi contemplati all'articolo 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 98/2010 entro 15 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti da Banca Centrale per la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità.

Art. 3

(Cointestazione del mandato fiduciario)

In caso di cointestazione del mandato fiduciario a più fiducianti, gli obblighi e i diritti di recesso di cui all'articolo 3 della Legge n. 98/2010 sussistono anche nel caso in cui uno soltanto dei cointestatori del mandato perda i requisiti di idoneità.

Art. 4

(Mancata coincidenza tra fiduciante e titolare effettivo – pluralità di titolari effettivi)

In caso di mancata coincidenza tra fiduciante e titolare effettivo, gli obblighi di recesso di cui all'articolo 3 della Legge n. 98/2010 sorgono anche qualora uno solo dei soggetti menzionati incorra nella perdita dei requisiti di idoneità.

Analogamente, in caso di pluralità di titolari effettivi, gli obblighi di recesso di cui all'articolo 3 della Legge n. 98/2010 sorgono anche qualora uno solo di essi incorra nella perdita dei requisiti di idoneità.

Art. 5

(Norma transitoria)

Le società fiduciarie che, dopo l'entrata in vigore della Legge n. 98/2010, hanno esercitato il recesso unilaterale in conformità all'articolo 3 della citata legge, possono inviare una comunicazione di conferma del recesso con il contenuto e secondo le modalità previste dall'art. 1 del presente decreto al fine di perfezionare la procedura di re-intestazione.

Art. 6

(Entrata in vigore)

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal 1° maggio 2011.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 aprile 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatt